

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 settembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori).Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppioAI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: il doppioI PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'internoI fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 6; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pag. 3870

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 1961, n. 1852.

Trasformazione della Scuola d'arte di Isernia in Istituto d'arte Pag. 3871

1962

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1368.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 Pag. 3873

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1962, n. 1369.

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare una donazione Pag. 3876

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1962.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche Pag. 3876

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della Rimembranza nel comune di San Ginesio (Macerata). Pag. 3876

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di San Ginesio (Macerata) - Località Borgo Pag. 3877

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di San Ginesio (Macerata) denominata « Balcone delle Marche » Pag. 3878

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di San Giovannale nel territorio del comune di Blera (Viterbo) Pag. 3879

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Autorizzazione alla Società in nome collettivo « Fratelli Marchese » di Savona, ad ampliare, con un nuovo capannone gli impianti del Magazzino generale da essa gestito ed a ricevervi in deposito merci estere Pag. 3880

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1962.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze Pag. 3881

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa « Marruvio », con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) Pag. 3882

Nomina di tre commissari liquidatori della Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano Pag. 3882

Ministero dell'Industria e del commercio:

Rinuncia all'allestimento della « VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna », in Reggio Emilia. Pag. 3882

Esito di ricorso Pag. 3882

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Campagna ad accettare una donazione per la istituzione della borsa di studio « Preside Livia Musco » Pag. 3882

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Castelleone (Cremona) e la concessione di un contributo di lire 6.000.000 Pag. 3882

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria. Pag. 3882

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3883

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 3883

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di otto tenenti chimici farmacisti in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1961 Pag. 3884

Ministero della difesa-Aeronautica: Modifica dell'art. 10 del decreto ministeriale 23 marzo 1962 che bandisce il concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63 Pag. 3884

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro Pag. 3884

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 20 SETTEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1962. — **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1962. — **Finanziaria immobiliare Flscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1962. — **Società telefonica tirrena « TETI », per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1962. — **Saccarifera lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1962. — **S.A.C.C.I. - Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1962. — **« La Centrale » Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1962. — **Società elettrica Selt-Valdarno, per azioni in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1962. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1962. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1962.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 6 maggio 1962

registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962

registro n. 3 Presidenza, foglio n. 399

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LUSVARDI Bruno, nato a Modena il 3 marzo 1926, partigiano combattente « alla memoria ». — Giovane intrepido combattente, nel corso di una azione isolata veniva attaccato e catturato dopo aspro combattimento da una forte pattuglia tedesca. Condannato alla pena capitale, accoglieva la sentenza con impavida fermezza; portato sul luogo del supplizio veniva massacrato con barbara ferocia. — Modena, 3 dicembre 1944.

Decreto presidenziale 6 maggio 1962

registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1962

registro n. 4 Presidenza, foglio n. 20

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOSELLI Franco, nato a Gossolengo (Piacenza) il 25 aprile 1924, partigiano combattente « alla memoria ». — Vice comandante di distaccamento, avendo scorto che alcuni uomini del suo reparto stavano per essere catturati da un forte nucleo di tedeschi, da solo affrontava i nemici riuscendo a disperderli. Colpito a morte, si abbattava esanime al suolo. Fulgido esempio delle più elette virtù militari. — Appennino piacentino, 9 aprile 1945.

Decreto ministeriale 27 aprile 1962

registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962

registro n. 3 Presidenza, foglio n. 397

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

NALDI Iodiche, nato a Budrio (Bologna) il 20 ottobre 1922, partigiano combattente « alla memoria ». — Allorché il proprio battaglione, investito da preponderanti forze tedesche, stava per ripiegare, alla testa di un pugno di volontari si lanciava al contrattacco costringendo il nemico a fermarsi ed a retrocedere. Colpito al petto, moriva da eroe. — Vallesanta, 16 aprile 1945.

Decreto ministeriale 27 aprile 1962

registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962

registro n. 3 Presidenza, foglio n. 398

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SBUTTONI Giuseppe, nato a Ponte dell'Olio l'8 giugno 1915, partigiano combattente « alla memoria ». — Per evitare l'accerchiamento e la cattura di un piccolo nucleo di partigiani, del quale faceva parte, da solo teneva testa col mitra ad una formazione nemica, così permettendo agli uomini che stavano con lui di ripiegare. Crivellato di colpi, cadeva al suolo esanime. — Bardi, 7 dicembre 1944.

Decreto ministeriale 27 aprile 1962

registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962

registro n. 3 Presidenza, foglio n. 394

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHILETTI Ones di Silvio, nato a San Prospero (Modena) il 14 settembre 1921, partigiano combattente « alla memoria ». — Rimasto ferito in combattimento, veniva sopraffatto e catturato. Sottoposto a feroci sevizie, manteneva fermo contegno senza fare alcuna rivelazione che potesse compromettere i propri compagni di lotta. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da prode. — Gargallo di Carpi, 29 gennaio 1945.

(5181)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 1961, n. 1852.

Trasformazione della Scuola d'arte di Isernia in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Isernia in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, la Scuola d'arte di Isernia è trasformata in Istituto d'arte, del quale è approvata la pianta organica annessa al pre-

sente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 15.525.000 (quindicimilioneicinqucentoventicinquemila) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte cui all'art. 1, graverà sul capitolo 232 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 75. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Isernia

Sezioni Arte della ceramica; Arte del legno; Arte dei metalli;
Arte del merletto e del ricamo

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedro o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia, educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate . .	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della lingua italiana, storia, geografia, educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva .	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero .	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
11. Insegnante di tecnologia per il le- gno e i metalli	—	1	—
12. Insegnante di ceramica con la di- rezione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo diseg- no professionale	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
13. Insegnante per la lavorazione ar- tistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegna- mento del relativo disegno profes- sionale	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
14. Insegnante per la lavorazione ar- tistica dei metalli con la direzione dei laboratori annessi e l'insegna- mento del relativo disegno profes- sionale	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
15. Insegnante per il merletto e ri- camo con la direzione dei labora- tori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . .	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggatura . .	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
20. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per il merletto	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per il ricamo	1	—	In tutte le classi della re- lativa sezione
24. Segretario economo	1	—	—
25. Applicati di segreteria	2	—	—
26. Bidelli	6	—	—

N.B. — Gli insegnanti titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1368.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI —
BOSCO — TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3 dicembre 1960).

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET ADMINISTRATIVE.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie,

Désirant régler les questions relatives à l'aide mutuelle judiciaire entre les deux Pays et,

Ayant résolu de conclure une Convention sur l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et administrative,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I

Protection légale des ressortissants respectifs

Article premier

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l'autre de la protection légale de leur personne et biens dans des conditions non moins favorables que les nationaux.

Ils auront libre et facile accès auprès des autorités tant judiciaires qu'administratives pour la poursuite et la défense de leurs droits et intérêts.

Il ne pourra, notamment, leur être imposé ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit du seul fait de leur qualité d'étrangers ou du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

Ces bénéfices seront accordés en conformité des lois du pays où la protection ou l'assistance sera demandée et sous réserve de l'ordre public dudit pays.

Article 2

Les ressortissants d'une Partie contractante bénéficieront devant les autorités judiciaires de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les nationaux, du droit d'être exempts de paiement de taxes et frais, y compris l'assistance à titre gratuit par un homme de loi, en vertu d'un certificat concernant leur situation de fortune.

Article 3

1. Le certificat ou les pièces requises pour la reconnaissance des droits visés à l'article 2 de la présente Convention seront délivrés par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le requérant a sa résidence habituelle.

2. Si le requérant n'a de résidence habituelle dans aucune des Parties contractantes, le certificat ou les pièces concernant la situation de fortune seront délivrés par la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie dont il est ressortissant.

3. L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou les pièces mentionnés pourra demander aux autorités de l'autre Partie contractante des renseignements relatifs aux revenus et à la situation de fortune du requérant.

4. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exemption de taxes et autres frais aura la faculté, dans les limites de ses attributions, de contrôler les certificats, pièces et renseignements présentés.

TITRE II

Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires

Article 4

Les actes judiciaires et extra-judiciaires, destinés à des personnes résidant ou établies sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes, seront transmis directement d'une part par l'entremise des Secrétariats d'Etat à la Justice des Républiques Populaires de Serbie, de Croatie, de Slovénie, de Bosnie et Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro, et d'autre part par l'entremise du Ministère de la Justice de la République Italienne.

Toutefois, dans les cas justifiés d'extrême urgence, les autorités judiciaires compétentes des deux pays pourront correspondre directement entre elles.

Article 5

Les dispositions de l'article 4 n'excluent pas la faculté, pour les Parties contractantes, de faire remettre directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs ressortissants.

Article 6

La lettre de transmission accompagnant les actes judiciaires et extrajudiciaires à signifier sera rédigée dans la langue officielle de la Partie requise et devra contenir, outre la signature et le sceau officiels, les indications suivantes :

- 1) autorité de qui émane l'acte ;
- 2) nature de l'acte dont il s'agit ;
- 3) nom et qualité des parties ;
- 4) nom et adresse du destinataire.

En ce qui concerne les actes judiciaires et extrajudiciaires, ils seront rédigés dans la langue officielle de la Partie requérante et seront munis de la signature et du sceau officiels.

Dans des cas d'extrême urgence, visés à l'article 4 de la présente Convention, les actes judiciaires et extrajudiciaires seront accompagnés de la traduction non certifiée dans la langue officielle de la Partie requise.

Article 7

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Article 8

1. La signification des actes aura lieu conformément à la législation de la Partie contractante requise.

2. L'autorité requise se limitera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire. La preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et le mode de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'autorité requérante.

3. La signification d'un acte ne pourra être refusée que si la Partie requise considère que cela porterait atteinte à ses droits souverains, à sa sécurité ou à son ordre public.

4. Dans tous les cas où une suite n'aura pas été donnée à la demande de signification d'un acte, l'autorité requérante en sera informée, sans délai, avec indication des motifs.

5. L'attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise de l'acte.

Article 9

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au paiement de taxes ou au remboursement de frais de quelque nature que ce soit.

TITRE III

Transmission et exécution des commissions rogatoires

Article 10

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.

Elles seront transmises directement d'une part par l'entremise des Secrétariats d'Etat à la Justice des République Populaire de Serbie, de Croatie, de Slovanie, de Bosnie et Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro et, d'autre part, par l'entremise du Ministère de la Justice de la République Italienne.

Toutefois, dans des cas justifiés d'extrême urgence, les autorités judiciaires pourront correspondre directement.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté, pour les Parties contractantes, de faire exécuter directement, par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.

Article 11

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Article 12

1. Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale seront exécutées conformément aux lois de la Partie requise.

2. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si elle est de nature à porter atteinte aux droits souverains, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où elle doit avoir lieu.

Article 13

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité judiciaire requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

Article 14

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra, sauf dispositions contraires dans la législation de son pays :

- 1) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale ;
- 2) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister.

Article 15

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante, tandis que la lettre de transmission les accompagnant sera rédigée dans la langue officielle de la partie requise.

Dans des cas d'extrême urgence visés à l'article 10 de la présente Convention, les commissions rogatoires pourront être rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et devront être accompagnées de la traduction non certifiée dans la langue officielle de la Partie requise.

Les commissions rogatoires devront mentionner l'autorité judiciaire dont elles émanent, le nom, la qualité et l'adresse de la personne à entendre, les questions à lui poser et les faits à établir.

Article 16

L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au paiement de taxes ni au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts ou autres frais occasionnés par l'expertise.

TITRE IV

Délivrance d'actes de l'état civil et légalisations

Article 17

Les deux Parties contractantes délivreront sans taxes, ni frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif ou en faveur de leurs ressortissants indigents.

Elles délivreront également, sans taxes ni frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque ces actes concernent des étrangers de nationalité tierce ou des apatrides, résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, et lorsqu'ils sont demandés dans un intérêt administratif.

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques ou consulaires italiens ou yougoslaves seront assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Parties contractantes.

Article 18

Les deux Parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie de leurs représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes les demandes d'actes de l'état civil faites par leurs autorités respectives.

Article 19

Par acte de l'état civil au sens des articles 17 et 18 ci-dessus, il faut entendre :

- 1) les actes de naissance ;
- 2) les actes de déclaration d'un enfant mort-né ;
- 3) les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil ;
- 4) les actes de mariage ;
- 5) les actes de décès ;
- 6) les transcriptions dans les actes de l'état civil des jugements ou arrêts de divorce, de séparation des corps, de nullité ou d'annulation de mariage ;
- 7) les transcriptions dans les actes de l'état civil des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ;
- 8) les actes de déclaration d'état libre ;
- 9) les déclarations des autorités compétentes de l'une des Parties contractantes attestant qu'il n'existe pas d'obstacles au mariage d'un ressortissant de ladite partie sur le territoire de l'autre.

Article 20

Seront admis, sans légalisation, comme moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire, sur les territoires respectifs des deux Parties contractantes, les documents suivants établis par les autorités de chacune d'elles :

1. les expéditions des actes de l'état civil tels qu'ils sont énumérés à l'article 19 ci-dessus ;
2. les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des autorités compétentes des deux Pays ;
3. les déclarations écrites et les documents judiciaires enregistrés ou déposés auprès de ces autorités ;
4. les actes notariés ;
5. les certificats de vie des rentiers-viagers ;
6. les copies et les traductions des documents cités sub 1 à 5 ci-dessus, lorsqu'elles sont certifiées par les autorités compétentes.

Article 21

Les documents énumérés à l'article 20 ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expédition, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

TITRE V

Frais et dépenses des procès

Article 22

Les condamnations aux frais et dépenses des procès prononcées dans l'une des Parties contractantes contre le demandeur ou l'intervenant ressortissant de l'autre Partie contractante seront rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante sur demande faite par l'entremise, d'une part, des Secrétariats d'Etat à la Justice des Républiques Populaires de Serbie, de Croatie, de Slovénie, de Bosnie et Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro et, d'autre part, du Ministère de la Justice de la République Italienne. Une telle demande pourra, éventuellement, être présentée directement par la partie intéressée.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Article 23

Les décisions relatives aux frais et dépenses seront déclarées exécutoires sans que les parties soient entendues, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exécution se bornera à examiner :

- 1) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
- 2) si d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;
- 3) si la décision contient des dispositions contraires à l'ordre public de son pays.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, nos. 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de la Partie requérante constatant que la décision est passée en force de chose jugée.

La compétence de cette autorité sera certifiée d'une part par les Secrétariats d'Etat à la Justice des Républiques Populaires de Serbie, de Croatie, de Slovénie, de Bosnie et Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro et, d'autre part, par le Ministère de la Justice de la République Italienne.

TITRE VI

Dispositions générales et finales

Article 24

Aux termes de la présente Convention :

- 1) l'expression « ressortissant » désigne aussi toute personne morale et autres organismes constitués sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante en conformité de leur législation ;

2) l'espressione « autorités judiciaires » désigne les organes juridictionnels en matière civile, commerciale et administrative.

Article 25

Tout différend pouvant surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'aurait pas été réglé par la voie diplomatique sera porté, à la requête de l'une ou de l'autre Partie, devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties contractantes ne soient d'accord pour le soumettre à une autre forme de règlement.

Article 26

Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention cesseront d'être valables les dispositions de la Convention concernant la protection légale et judiciaire des sujets respectifs, signée à Rome le 6 avril 1922, à l'exception des dispositions de cette dernière Convention sur l'assistance judiciaire en matière pénale. Toutefois, l'article 4, alinéa premier, l'article 6, alinéa premier, l'article 10, alinéas premier et deuxième, et l'article 15, alinéa premier, de la présente Convention seront appliqués aussi à l'assistance judiciaire en matière pénale.

Article 27

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Belgrade.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes ne la dénonce moyennant un préavis d'une année.

En foi de quoi les Plénipotentiaires, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 3 décembre mil neuf cent soixante, en double original en langue française.

*Pour le Gouvernement
de la République Italienne*
SEgni

*Pour le Gouvernement
de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie*
KOČA POPOVIĆ

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1962, n. 1369.

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare una donazione.

N. 1369. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Parma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Parma, con deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Parma in data 9 maggio 1960 e 10 novembre 1961, consistente in un suolo edificatorio di mq. 3.457,39, del valutato valore di L. 41.488.680, per la sistemazione edilizia degli Istituti scientifici.

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1962.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1286, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1959, col quale l'on. avv. Elio Ballesi è stato confermato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 7 maggio 1959-6 maggio 1962;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla di lui conferma, ai sensi dell'art. 7 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. avv. Elio Ballesi è confermato, per un triennio, presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO
(5311)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della Rimembranza nel comune di San Ginesio (Macerata).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Parco della Rimembranza nel comune di San Ginesio (Macerata);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Ginesio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto

l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre ad essere un'attraente zona di verde intensamente alberata, costituisce con le mura castellane e l'antica porta di accesso all'abitato, un caratteristico complesso di cose immobili aventi valore estetico-tradizionale, offrendo al turista che giunge a San Ginesio, un quadro naturale di suggestiva bellezza;

Decreta:

L'intero Parco della Rimembranza, sito nel territorio del comune di San Ginesio (Macerata) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di San Ginesio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 luglio 1962

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 14

Oggi 21 aprile 1959, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti della Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata alle ore 10 la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno

- 1) SAN GINESIO Località di interesse panoramico lungo le mura esterne.
- 2) Varie.

Sono presenti i signori:

- 1) gen. Michelangeli Mario, presidente;
- 2) arch. Vittorio Mesturino, vice presidente soprintendente ai monumenti;
- 3) geom. Scuterini Ettore, rappresentante degli agricoltori;
- 4) dott. Torresi Angelo, rappresentante dell'Ente turismo di Macerata;
- 5) prof. Febo Allevi sindaco di San Ginesio.

Assenti l'ing. Arrà, rappresentante dei professionisti ed artisti e il geom. Edilio Ederli, rappresentante degli industriali.

Assiste quale segretario il dott. Vincenzo De Angelis dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Il gen. Michelangeli, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione.

Il soprintendente ai Monumenti riferisce che l'Amministrazione comunale di San Ginesio e l'Ente provinciale per il turismo di Macerata hanno segnalato la opportunità di pren-

dere in esame alcune zone di San Ginesio, di particolare interesse panoramico, meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il sindaco di San Ginesio ed il rappresentante del turismo di Macerata confermano questa necessità ed invitano la Commissione a recarsi sul posto.

I membri presenti della Commissione si trasferiscono quindi a San Ginesio.

Dopo un attento esame di tutta la zona esterna dell'abitato, constatato che le strade della circonvallazione costituiscono un susseguirsi di punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di un magnifico e vasto panorama formato da circa 12 ordini di colline parallele che segnano i limiti delle principali valli del maceratese, dell'ascolano e del teramano, la Commissione, come sopra costituita e con il voto favorevole del sindaco di San Ginesio, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di San Ginesio, agli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti località per i motivi specificatamente indicati:

(Omissis).

4) L'intero Parco della Rimembranza:

perchè zona intensamente alberata che oltre ad essere una attraente zona verde, costituisce con le mura castellane e l'antica porta di accesso all'abitato un caratteristico complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale, oltre a formare per il turista che giunge a San Ginesio, un quadro naturale di suggestiva bellezza.

Non essendovi altro a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: MICHELANGELE

Il segretario: DE ANGELIS

(5288)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di San Ginesio (Macerata) - Località Borgo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di San Ginesio - Località Borgo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Ginesio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un insieme di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un ampio panorama sino all'Appennino ascolano comprendente la Majella, tutta la marca fermana sino alla costa adriatica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Ginesio Località Borgo, compresa tra Porta Offuna e Porta Picena lungo le mura, strada provinciale per Tolentino sino all'incrocio con la stradetta di Porta Offuna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di San Ginesio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 luglio 1962

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 14

Oggi 21 aprile 1959, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti della Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata alle ore 10 la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno

- 1) SAN GINESIO - Località di interesse panoramico lungo le mura esterne.
- 2) Varie.

Sono presenti i signori:

- 1) gen. Michelangeli Mario, presidente;
- 2) arch. Vittorio Mesturino, vice presidente soprintendente ai monumenti;
- 3) geom. Scuterini Ettore, rappresentante degli agricoltori;
- 4) dott. Torresi Angelo, rappresentante dell'Ente turismo di Macerata;
- 5) prof. Febo Allevi, sindaco di San Ginesio.

Assenti l'ing. Arrà, rappresentante dei professionisti ed artisti e il geom. Edilio Ederli, rappresentante degli industriali.

Assiste quale segretario il dott. Vincenzo De Angelis dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Il gen. Michelangeli, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione.

Il soprintendente ai Monumenti riferisce che l'Amministrazione comunale di San Ginesio e l'Ente provinciale per il turismo di Macerata hanno segnalato la opportunità di prendere in esame alcune zone di San Ginesio, di particolare interesse panoramico, meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il sindaco di San Ginesio ed il rappresentante del turismo di Macerata confermano questa necessità ed invitano la Commissione a recarsi sul posto.

I membri presenti della Commissione si trasferiscono quindi a San Ginesio.

Dopo un attento esame di tutta la zona esterna dell'abitato, constatato che le strade della circonvallazione costituiscono un susseguirsi di punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di un magnifico e vasto panorama formato da circa

12 ordini di colline parallele che segnano i limiti delle principali valli del maceratese, dell'ascolano e del teramano, la Commissione, come sopra costituita e con il voto favorevole del sindaco di San Ginesio, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di San Ginesio, agli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti località per i motivi specificatamente indicati:

(Omissis).

2) Località Borgo:

zona compresa tra Porta Offuna e Porta Picena lungo le mura, strada provinciale per Tolentino sino all'incrocio con la stradetta di Porta Offuna.

Insieme ai punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un ampio panorama sino all'Appennino ascolano comprendente la Majella, tutta la marca Ferma sino alla costa adriatica.

(Omissis).

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: MICHELANGELI

Il segretario: DE ANGELIS

(5289)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di San Ginesio (Macerata) denominata « Balcone delle Marche ».

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del « Balcone delle Marche » nel comune di Cingoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un punto di vista e belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode un'ampia visuale panoramica di tutte le colline maceratesi dagli appennini al mare;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cingoli, denominata « Balcone delle Marche », così delimitata: strada provinciale Pia sino all'incrocio con la strada provinciale Cingoli-Macerata, detta strada sino allo incrocio con la via che sale al Borgo San Lorenzo incluso, mappali 154, 53, 62, 61, 60, 59, 87 e 88 sino al fosso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Cingoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 luglio 1962

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto del verbale n. 17

Oggi 7 marzo 1961, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Macerata, località Cappuccini Nuovi;
- 2) Macerata, zona a Valle del viale Don Bosco verso la ferrovia;
- 3) Camerino, zona comprendente le località Ponti, San Gregorio, Torrione e Paganico;
- 4) Camerino, zona a Valle del viale Leopardi;
- 5) Camerino, località del Nuovo Seminario (strada comunale circosvallezione nord);
- 6) Cingoli, ampliamento della zona denominata « Balcone delle Marche » (strada provinciale Pia);
- 7) Corridonia, zone di interesse panoramico indicate nella delibera n. 519 del 18 luglio 1960 del Consiglio comunale;
- 8) Mogliano, zona comprendente la località « Porta da Capo »;
- 9) Matelica, vincolo paesistico dei boschi del monte San Vicino;
- 10) Montecassiano, pubblico belvedere lungo la strada provinciale Montefanese per il tratto dell'edicola SS. Crocifisso alla casa Silvestri Ercolino;
- 11) Varie.

Sono presenti i signori:

- gen. Mario Michelangeli, presidente;
dott. Carlo Giustini, della Soprintendenza ai monumenti delle Marche;
geom. Ettore Scuterini, rappresentante dell'Associazione agricoltori;
ing. Alfredo Arrà, rappresentante i professionisti ed artisti;
geom. Edilio Ederli, rappresentante dell'Associazione industriali;
dott. Angelo Torresi, direttore Ente provinciale del turismo.

Le singole Amministrazioni comunali interessate agli argomenti all'ordine del giorno, sono così rappresentate:

- Macerata, il sindaco avv. Arnaldo Marconi;
Camerino, Carlo Bora, assessore delegato;
Cingoli, Emilio Gallo, segretario comunale;
Corridonia, prof. Canullo Delio, vice sindaco;
Mogliano, ins. Guarchioni, sindaco;
Matelica, il maestro Carlo Boccaocini, sindaco;
Montecassiano, Cingolani Giorgio, vice sindaco.

Funge da segretario il dott. Vincenzo De Angelis dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il segretario della Commissione procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

Il geom. Ettore Scuterini, rappresentante dell'Associazione agricoltori in apertura di seduta, esprime il voto che, per un migliore e sereno esame delle questioni panoramiche, le sin-

gole Amministrazioni comunali provvedano a segnalare preventivamente alla Soprintendenza le zone di interesse da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente constatata la validità della seduta, apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

(Omissis).

6) CINGOLI Ampliamento della zona denominata « Balcone delle Marche ».

Su proposta del rappresentante della Soprintendenza la Commissione, sentito il parere favorevole del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Cingoli, Galli Emilio, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Cingoli, la zona così delimitata: strada provinciale Pia sino all'incrocio con la strada provinciale Cingoli-Macerata, detta strada sino all'incrocio con la via che sale al Borgo San Lorenzo incluso, mappali 154, 53, 62, 61, 60, 59, 87 e 88 sino al fosso. Detta zona ha importante interesse paesistico ai sensi del n. 4 dell'art. 1 sopra citato, perchè consente un'ampia visuale panoramica di tutte le colline maceratesi dagli Appennini al mare.

(Omissis).

Non essendovi altro a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: MICHELANGELI

Il segretario: DE ANGELIS

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di San Giovannale nel territorio del comune di Blera (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di San Giovannale nel comune di Blera;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Blera;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la pittoresca collina tufacea, sulla quale sono resti di un antico castello, circoscritta da due fossi dalle rive ricoperte di macchie, costituisce un quadro di suggestiva bellezza panoramica avente inoltre un caratteristico naturale aspetto rupestre;

Decreta:

La zona di San Giovannale sita nel territorio del comune di Blera, racchiusa entro la seguente delimitazione: partendo dall'incontro di strada comunale della Dogana con strada vicinale di Fammilume, il limite del vincolo segue le strade della Dogana fino alla

particella catastale 207 del foglio n. 34, indi le particelle 207, 206 e 169 (parte) fino all'altezza della strada vicinale Grotte Toparina, di qui una linea che attraversa il torrente Vesco raggiunge il punto sud-ovest della particella catastale 6 del foglio n. 37, indi le particelle 6, 5 (parte a nord-est del fosso Belardin Magna) e 13 del foglio n. 37, poi segue strada comunale della Dogana sino alla particella n. 4 del foglio n. 38, indi le particelle 4, 5, 6, 138, 139 del foglio n. 38, indi le particelle 152, 151, 150, 149, 148, 140, 132, 133, 134 del foglio n. 35 sino alla vicinale delle Poggette, prosegue con la particella catastale 111 sino alla strada vicinale Fammilume, segue questa sino all'incontro con la strada comunale della Dogana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Blera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 luglio 1962

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 4

Oggi 22 novembre 1960, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno;

(Omissis).

5) BLERA: Zona di San Giovannale - Vincolo panoramico, (Omissis).

Costatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente alle ore 10,55 dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

(Omissis).

La Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la località San Giovannale nel comune di Blera, con la pittoresca collina tufacea, sulla quale sono resti di antico castello, circonscritta da due fossi dalle rive ricoperte di macchie, costituisce una suggestiva bellezza panoramica;

Riconosciuta la necessità di conservare a tale località, che possiede anche una notevole importanza archeologica, il suo caratteristico naturale ambiente rupestre;

Propone all'unanimità di assoggettare a vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, il territorio del comune di Blera, località San Giovannale, racchiuso entro la seguente delimitazione: partendo dall'incontro di strada comunale della Dogana con strada vicinale di Fammilume, il limite del vincolo segue la strada della Dogana fino alla particella

catastale 207 del foglio n. 34, indi le particelle 207, 206 e 169 (parte) fino all'altezza della strada vicinale Grotte Toparina, di qui una linea che attraversa il torrente Vesco raggiunge il punto sud-ovest della particella catastale 6 del foglio n. 37, indi le particelle 6, 5 (parte a nord-est del fosso Belardin Magna) e 13 del foglio n. 37, poi segue la strada comunale della Dogana sino alla particella 4 del foglio n. 38, indi le particelle 4, 5, 6, 138, 139 del foglio n. 38, indi le particelle 152, 151, 150, 149, 148, 140, 132, 133, 134 del foglio n. 35 sino alla Vicinale delle Poggette, prosegue con la particella cat. 111 sino alla strada vicinale Fammilume, segue questa sino all'incontro con la strada comunale della Dogana.

(Omissis).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Pietro SABELLI FIORETTI

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Autorizzazione alla Società in nome collettivo « Fratelli Marchese » di Savona, ad ampliare, con un nuovo capannone gli impianti del Magazzino generale da essa gestito ed a ricevervi in deposito merci estere.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961, che autorizza la Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », con sede in Savona, via Venezia n. 5 ad istituire ed esercitare in Savona, frazione Legino, via Cadorna, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 1962, con la quale la suindicata Società chiede di essere autorizzata ad ampliare gli impianti del Magazzino generale con un nuovo capannone da destinare al deposito di merci estere;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con la deliberazione n. 28/69, del 14 febbraio 1962;

Vista la deliberazione n. 2/133 del 4 maggio 1962, con la quale la predetta Camera propone di elevare a L. 1.500.000 l'importo della cauzione per l'esercizio del predetto Magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », è autorizzata ad ampliare gli impianti del Magazzino generale da essa gestito ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 1961, di cui alle premesse, con un nuovo capannone, contrassegnato con il n. 3 nelle planimetrie che corredano l'istanza sopra indicata.

In detto capannone saranno depositate merci estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale integrate con quelle approvate

dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con la deliberazione n. 28/69 del 14 febbraio 1962, e con lettera n. 9194, del 18 maggio 1962.

L'ammontare della cauzione per l'esercizio del Magazzino generale, stabilito in L. 1.000.000 (un milione) con il decreto ministeriale 12 agosto 1961 è determinato in L. 1.500.000 (un milionecinquecentomila), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1962.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che è scaduto il Consiglio di amministrazione del predetto Ente, nominato con proprio decreto 17 aprile 1959, e che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del Consiglio stesso;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, oltre che dal presidente, è così composto:

Martuscelli dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Agresti dott. Vito, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Florio avv. Mario, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

Naldi Giovanni, in rappresentanza del comune di Firenze;

Molli Giuseppe, in rappresentanza della provincia di Firenze;

Giusti Umberto, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;

Carrozza avv. Giancarlo, in rappresentanza della Azienda autonoma di turismo di Firenze;

Vannini-Parenti Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Firenze;

Roccantì Diletto, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato);

Farulli Sergio, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione nazionale dell'artigianato);

Lanfredini Gabriele Maria, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane);

Puccioni Mario, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione artigiana sindacati autonomi CASA);

Bacci Guglielmo, in rappresentanza dei dipendenti da aziende artigiane;

Bearzi Bruno, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione generale dell'industria italiana);

Fagioli dott. ing. Marco, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione nazionale della piccola industria CONFAPI).

I predetti consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con decreto ministeriale 2 maggio 1958 è scaduto, e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Considerato che il Collegio dei revisori, nominato con decreto ministeriale 2 maggio 1958, ha provveduto al riscontro della gestione dell'Ente dell'esercizio 1961:

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, è così composto per il triennio 1962-1964:

Revisori effettivi:

Carnevali dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Attanasio dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lamarra dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Revisori supplenti:

Levatino dott. Sante, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fracassi dott. Leonello, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(5327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa «Marruvio», con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1962, il rag. Iginio Desiati è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Marruvio», con sede in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), già sciolta con decreto ministeriale 28 settembre 1953, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(5338)

Nomina di tre commissari liquidatori della Società cooperativa «E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti», con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 settembre 1962, a decorrere dalla data del decreto stesso, tenuto conto dell'importanza dell'impresa, sono stati nominati tre commissari liquidatori della Società cooperativa «E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti», con sede in Milano (già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 27 giugno 1962), nelle persone dei signori ing. Carlo Migliaccio, avv. Arnaldo Frailich e dott. Angelo Arrigoni.

(5339)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della «VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna», in Reggio Emilia

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia, con nota del 7 settembre 1962, n. 12997, ha comunicato che la «Famiglia Artistica Reggiana», ha rinunciato all'allestimento della «VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna», che avrebbe dovuto aver luogo in Reggio Emilia dall'1 al 20 novembre 1962.

(5336)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 330, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Berrettoni Elsa avverso la decisione in data 10 gennaio 1959, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Roma dichiarò la propria incompetenza a decidere il ricorso prodotto dalla stessa signora Berrettoni contro il provvedimento del comune di Roma che in data 12 agosto 1957 le aveva negata la licenza per la vendita di «pasta secca, cereali, riso, sfarinati, conserve alimentari, scatolame, mangimi» su banco a posto fisso nel mercato rionale di via Chiana di detto Comune.

(5313)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Campagna ad accettare una donazione per la istituzione della borsa di studio «Preside Livia Musco».

Con decreto del Prefetto della provincia di Salerno numero 32690 del 14 maggio 1962, il Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Campagna è autorizzato ad accettare dai fratelli barone dott. Domenico Musco e generale di C. A. Ettore Musco la donazione della somma di L. 5.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato «Preside Livia Musco».

(5340)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Castelleone (Cremona) e la concessione di un contributo di lire 6.000.000.

Con decreto ministeriale n. 300.8/61522 del 21 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare:

a) dal cavaliere del lavoro Fausto Gorini ed altri la donazione del terreno, sito in Castelleone (Cremona), del periziato valore di L. 1.800.000 circa della superficie di mq. 1200 distinto in catasto al n. 4924 sub c (mq. 850) ed al n. 4925 sub c (mq. 350) e confinante ad est con la restante parte del mappale n. 4925 sub b, ragioni Sorini, a sud dapprima con restante parte del mappale n. 4925 sub b, ragione Sorini, a solco, indi la restante parte del mappale n. 4924 sub b, ragioni Sorini, pure a solco, ad ovest con restante parte del mappale 4924 sub b, a solco, a nord dapprima con mappale 4924 sub a, ragioni Identici, e le ragioni Sorini al mappale n. 4925 sub b,

b) dall'Amministrazione comunale di Castelleone la concessione di un contributo di L. 6.000.000 a titolo di concorso nelle spese di costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(5341)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 12855/5540, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Acella Antonio, nato a Corato il 2 ottobre 1925 delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estese complessivamente mq. 584, riportate in catasto alle particelle numeri 34/a a g e 34/a a p del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, nonché nella planimetria tratturale con i nn. 440 e 447.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 12856/5539, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bombini Isabella, nata a Bisceglie il 14 gennaio 1923, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 310, riportata in catasto alla particella n. 34/a b del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, nonché nella planimetria tratturale con il n. 414.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 12851/5544, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Loj dice Giuseppe, nato a Corato il 5 giugno 1935 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq. 200, riportata in catasto alla particella n. 43/a b del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonché nella planimetria tratturale con il n. 533.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 12854/5541, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Ferrara Mauro, nato a Corato il 28 settembre 1930, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq. 2.350, riportata in catasto alla particella n. 92/r del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonché nella planimetria tratturale con il n. 472.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 12862/5533, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Lotito Marco, nato a Corato il 2 gennaio 1904 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq. 268, riportata in catasto alla particella n. 33/c del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria, nonché nella planimetria tratturale con il numero 579.

(5337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 19 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
\$ Can.	576,11	576,15	576 —	576,25	574,80	576,18	576,20	576,15	576,16	576,10
Fr. Sv.	143,61	143,46	143,49	143,4525	143,45	143,54	143,47	143,55	143,52	143,48
Kr. D.	89,63	89,63	89,63	89,64	89,70	89,64	89,63	89,70	89,64	89,64
Kr. N.	86,78	86,80	86,78	86,77	86,70	86,78	86,77	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,48	120,47	120,47	120,45	120,55	120,47	120,45	120,50	120,48	120,45
Fol.	172,17	172,27	172,30	172,255	172,35	172,25	172,26	172,20	172,24	172,27
Fr. B.	12,48	12,468	12,475	12,4725	12,47	12,47	12,4705	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,66	126,655	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,51	1737,65	1737,80	1737,70	1737,50	1737,87	1737,60	1738 —	1738 —	1737,70
Dm. occ.	155,18	155,12	155,13	155,12	155,10	155,13	155,115	155,15	155,14	155,10
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,055	24,05375	24,045	24,05	24,0545	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,67	21,65	21,70	21,70	21,60	21,69	21,69	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 19 settembre 1962

Rendita 5 % 1935	104,775	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	96,55	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425	Id. 5 % (" 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50	Id. 5 % (" 1° gennaio 1970)	101,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,45	Id. 5 % (" 1° gennaio 1971)	101,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,30	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	100,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1962

1 Dollaro USA	620,60	1 Franco belga	12,471
1 Dollaro canadese	576,225	1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Franco svizzero	143,461	1 Lira sterlina	1737,65
1 Corona danese	89,635	1 Marco germanico	155,117
1 Corona norvegese	86,77	1 Scellino austriaco	24,054
1 Corona svedese	120,45	1 Escudo port.	21,695
1 Fiorino olandese	172,257		

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome, nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1935, n. 887/R/Gab. con cui alla signora Federspieler Crescenzia, nata a Chienes il 26 agosto 1904, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Fedeli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 marzo 1962 dal sig. Fedeli Sigisfredo, figlio della predetta, in atto residente a Chienes;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1935, numero 887/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Fedeli Sigisfredo, nato a Chienes il 16 gennaio 1932, della di lui moglie nata Knapp Maria, nata a Chienes il 5 aprile 1936 e della figlia Hildegard, nata a Brunico il 2 agosto 1960, residenti a Chienes, viene ripristinato nella forma tedesca di Federspieler.

Il sindaco del comune di Chienes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 settembre 1962

(5250) Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di otto tenenti chimici farmacisti in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1961, registro n. 67, foglio n. 157, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1962, registro n. 23, foglio n. 267, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1961, citato nelle premesse:

1. Gibilaro Salvatore, nato il 1° giugno 1931	punti	26.295
2. Venturini Pietro, nato il 5 luglio 1929	»	25.745
3. Vetro Giuseppe, nato il 7 luglio 1931	»	24.545
4. Rossetti Giampiero, nato il 5 maggio 1932	»	24.437
5. Acquaro Armando, nato il 25 febbraio 1932	»	24.354
6. Palloni Tiziano, nato il 25 luglio 1932	»	24.137

I predetti candidati sono tutti dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sopra citato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Giornale militare ufficiale*.

Roma, addì 16 luglio 1962

p. Il Ministro: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962

Registro n. 65, foglio n. 263

(5346)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modifica dell'art. 10 del decreto ministeriale 23 marzo 1962 che bandisce il concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1962, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi presso l'Accademia aeronautica - anno accademico 1962-63, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1962, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38;

Decreta:

Art. 1.

Il primo e secondo capoverso del n. 6) dell'art. 10 del decreto ministeriale di concorso indicato in preambolo, sono abrogati.

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale di concorso indicato in preambolo, sono aggiunti i seguenti comma:

4) Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare alla domanda il relativo diploma in originale o copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, o copia autentica di esso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera f).

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Dopo il primo comma del n. 6) dell'art. 10 del decreto ministeriale indicato in preambolo, è aggiunto il seguente comma:

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, avendolo già trasmesso insieme alla domanda d'ammissione al concorso, sono esonerati dall'obbligo di presentare altro titolo di studio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962

Registro n. 35 Difesa-Aeronautica, foglio n. 333

(5332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 864 del 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4336 del 7 giugno 1962, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del medico provinciale dott. Pietro Luciano Tursi, componente della Commissione, trasferito in altra sede;

Visto il regio. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Luciano Tursi è nominato componente della Commissione indicata in premessa il dottor Lania Antonio, medico provinciale.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 11 settembre 1962

Il medico provinciale: LANIA

(5329)